



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia



Siracusa, 01 marzo 2023

Al Presidente
della Commissione Affari Istituzionali Regione Siciliana
On. Ignazio ABBATE

Prot.n.11/2023

La Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Sicilia è grata dell'opportunità offerta di poter rappresentare alla Commissione da Ella Presieduta alcuni aspetti e temi riferiti all'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali siciliani in generale e, in particolare, alla norma che disciplina il reclutamento in detti Enti (ossia l'articolo 10 della legge regionale n. 3/2016, come s.m.i.) ed il funzionamento degli Organi di Revisione Economico-Finanziaria, anche a seguito di alcuni emendamenti presentati da Onorevoli Deputati Regionali che propongono delle modifiche alla norma sopra richiamata, ritenendo utile manifestare l'apprezzamento della stessa, soprattutto rispetto alla norma nazionale.

Innanzitutto occorre partire da una constatazione che il controllo dei conti nelle aziende di qualsiasi Paese evoluto non può che essere affidato a soggetti competenti e indipendenti. E non solo il revisore deve essere indipendente ma lo deve pure apparire (per tutte Ord. Cass. 14919 del 31/05/2019).

La competenza deve essere garantita da chi esercita la revisione, l'indipendenza deve essere garantita dal legislatore.

Se questo principio è vero per qualsiasi azienda, è ancora più vero per qualsiasi azienda/soggetto pubblico, qual è l'ente locale. E ciò per la ragione che quel soggetto governa risorse pubbliche.

Ecco perché è compito del legislatore fare in modo che il controllo della gestione di quelle risorse avvenga correttamente, nel rispetto delle regole e che il soggetto sia assolutamente autonomo e indipendente nell'espletamento dei controlli, di cui peraltro risponde in ogni sede.

Essere indipendenti significa, nel caso in specie, non avere alcun rapporto di contiguità con i soggetti controllati, ossia con i soggetti che governano le scelte e le connesse risorse finanziarie delle pubbliche amministrazioni. In altri termini è necessario che fra controllore e controllato non vi sia alcuna relazione che possa in qualsiasi modo, anche potenzialmente, condizionare o,



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia



comunque, rendere meno cristallina e rigorosa l'attività di verifica che il Revisore è chiamato a svolgere: verrebbe meno la ragione stessa per cui esiste la revisione dei conti.

Con ogni evidenza se è l'Organo di vertice della pubblica amministrazione controllata a scegliere il controllore il requisito dell'indipendenza viene meno o quanto meno può risultare essere messa in discussione.

Con ogni probabilità, è sulla scorta di queste considerazioni, che il legislatore italiano circa dieci anni fa ha deciso (con l'articolo 16, comma 25, legge n.148/2011) di sottrarre la competenza ad individuare il Revisore dei Conti degli enti locali al Consiglio Comunale e di assegnarla alla sorte, per poi ritornare indietro per la nomina del Presidente dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria.

Ottima la scelta della Nostra prestigiosa Regione di non uniformarsi alle scelte nazionali distinguendosi per lungimiranza e attenzione al tessuto sociale ed economico del proprio territorio.

A conferma del fatto che l'intervento del legislatore nazionale è stato tutt'altro che organico, permangono tuttavia, a distanza di alcuni anni, diverse, e consistenti, criticità nell'attuale disciplina. Fra queste occorre certamente segnalare, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività:

- il potere del Consiglio Comunale di stabilire il compenso dell'Organo di revisione, peraltro la determinazione del compenso avviene, sistematicamente, dopo – e non prima – dell'estrazione a sorte dei professionisti;
- lasciare il controllo nei Comuni più piccoli ad un Revisore Unico a volte senza opportuna esperienza e soprattutto privarlo del supporto dell'Organo collegiale;
- l'omessa previsione di un limite minimo di compenso per ciascuna classe demografica, omissione che ha, di fatto, reso possibile l'attribuzione di compensi non rispettosi della disciplina in materia di equo compenso nonostante la raccomandazione del Ministero dell'Interno di non ridurre il compenso al di sotto del limite massimo previsto per gli Enti appartenenti alla fascia demografica immediatamente inferiore.

A fronte di queste rilevanti criticità il legislatore nazionale, piuttosto che intervenire organicamente a tutela della finanza locale, e di chi è deputato a vigilare sul suo stato di salute, è ritornato sui suoi passi, compiendo una scelta che è oggettivamente involutiva. L'articolo 57/ter del



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia



D.L. 124/2019, convertito con la legge n.157/2019, ha aggiunto infatti il comma 25/bis all'articolo 16 della legge n.14/2011 assegnando al Consiglio Comunale il potere di "eleggere" (nei Comuni con oltre 15.000 abitanti) il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In disparte ogni considerazione sulle ragioni o, per dirla meglio, sulle finalità che detta scelta persegue, ciò che, con assoluta evidenza, la disposizione introdotta nel 2019 determina il venir meno della condizione di indipendenza che, come si è detto, deve caratterizzare l'esercizio della funzione di controllo dei conti. A ciò aggiunga una ulteriore constatazione che nel medesimo Organo si trovano a dover convivere e operare soggetti estratti a sorte e soggetti eletti, e, per ciò stesso, legati al consesso che li ha individuati, da un rapporto che, comunque lo si voglia qualificare, ne mina alla radice la serenità di valutazione e di giudizio. È del tutto evidente pertanto che la modifica in parola va in direzione opposta e contraria rispetto a ciò che è necessario per incrementare la qualità dei controlli sulle risorse pubbliche.

Chi si è trovato ad esercitare la funzione di revisione in qualsiasi soggetto pubblico sa perfettamente infatti che l'esercizio del potere di nomina da parte degli Organi di governo è incompatibile con la condizione di terzietà che rappresenta la preconditione per il sereno espletamento della funzione.

La condizione di precarietà finanziaria che caratterizza la stragrande maggioranza degli enti locali da un lato, e il consistente flusso di risorse finanziarie che le numerose misure del PNRR stanno canalizzando verso le casse comunali, dall'altro, richiedono peraltro un significativo innalzamento del livello di attenzione sul governo dei conti pubblici.

Bastano soltanto queste due ragioni, di incontestabile consistenza, per sostenere la necessità che occorra, al contrario, rafforzare la normativa a presidio dell'indipendenza degli organi di controllo.

Importanti miglioramenti possono essere apportati alla norma sopra richiamata come:

- le modalità di selezione del Revisore nei Comuni sotto 5.000 abitanti, garantendo, comunque, l'accesso alle nuove generazioni di professionisti;
- la previsione di maggiore professionalità per il Presidente dell'Organo di Revisione;
- la creazione di un elenco regionale con classi differenziate e la rubricazione degli incarichi ricevuti dei Revisori;

eventuale introduzione del limite degli incarichi per classi demografiche.



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia



Nostro obiettivo primario è fornire alla Pubblica Amministrazione professionisti e revisori adeguatamente "formati", migliorando il loro grado di competenza e preparazione consono alla delicatezza e alla complessità della funzione, quindi, evitando di intervenire sul sistema di selezione ma, a monte, sui criteri per l'iscrizione nel registro.

Siamo pronti per una formazione più severa e accurata e ulteriori correttivi in grado di garantire che il livello degli iscritti all'elenco sia oggettivamente il più alto possibile ed adeguato alla delicatezza degli incarichi per i quali si concorre.

Si ribadisce che l'intento, ove il Parlamento Regionale Siciliano lo reputi utile, è di mettere a vostra disposizione le esperienze della categoria che rappresento al fine di ammodernare l'ordinamento finanziario e contabile, incarico e funzionamento degli organi di revisione incluso, addivenendo a soluzioni condivise con tutti gli attori, parte in causa, mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di consultazione permanente per le modifiche legislative che interessano gli enti locali e che possono in modo diretto o indiretto contribuire a migliorare le condizioni economiche e finanziarie dei nostri enti e loro comunità.

Ci auguriamo che le brevi considerazioni sopra esposte ci conducano ad un confronto costruttivo e, ne siamo certi, utile nell'esclusivo interesse delle nostre comunità.

Il Coordinatore della Conferenza ODCEC Sicilia

Dott. Gaetano Ambrogio